esigenza dev'essere tuttavia conciliata con quelle del segreto medico, che rende ciascun medico giudice della possibilità di comunicare al paziente la natura dei disturbi da cui può essere colpito e che vale del pari nei confronti degli aventi causa del dipendente defunto, anche se questi ha sciolto i medici dall'obbligo del segreto. È questo il motivo per cui è stata predisposta una procedura particolare, la quale contempla l'accesso indiretto ai documenti di natura sanitaria, attraverso l'intervento di un medico di fiducia designato dal dipendente.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 140/86 *

I — Gli antefatti

1. La sig. ra Gisela Strack è vedova e avente causa del sig. Gerhard Strack, ex dipendente della Commissione che lavorò come tecnico presso il Centro di ricerca atomica delle Comunità europee a Geel (Belgio).

2. Il 9 settembre 1970 il sig. Strack, tra le cui mansioni rientrava la preparazione di « bersagli », cioè campioni standard a radioattività conosciuta, restava esposto ad una contaminazione radioattiva consistente nell'inalazione di polvere di plutonio. Né il medico dello stabilimento, né l'incaricato della protezione contro le radiazioni vietavano al sig. Strack di continuare a lavorare.

3. Dopo aver subito un infarto del miocardio, il sig. Strack chiedeva e otteneva, nel 1973, nell'ambito dell'esodo volontario, di essere collocato in pensione anticipatamente.

4. Il 18 luglio 1979 il dott. Sémiller, capo del servizio medico della Commissione per il personale in servizio in sedi diverse da Bruxelles, faceva all'amministrazione una dichiarazione di « sospetto di malattia professionale » ai sensi dell'art. 3 della « regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee » (in prosieguo: « regolamentazione »).

5. Il 25 settembre 1980 il sig. Strack, il quale, nel frattempo, si era sottoposto, nella Repubblica federale di Germania, a numerose visite mediche, presentava all'amministrazione della Commissione una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di una malattia professionale.

6. A seguito del decesso del sig. Strack, avvenuto il 13 febbraio 1981, la Commissione apriva un'inchiesta e faceva eseguire varie perizie.

7. Il 30 giugno 1983 il commissario Burke informava la sig. ra Strack che l'esame del caso sarebbe continuato, anche se la quantità di radioattività assorbita era rimasta al di sotto delle dosi massime ammesse.

8. A seguito di un carteggio tra gli uffici della Commissione e la sig. ra Strack, si teneva a Bruxelles un incontro, nel corso del quale la sig. ra Strack e il suo avvocato otte-

* Lingua processuale: il tedesco.

nevano l'autorizzazione di consultare il fascicolo personale del sig. Strack.

9. Il 24 maggio 1985 l'avvocato della sig. ra Strack faceva presente alla Commissione che il predetto fascicolo era lacunoso e chiedeva alla stessa, a norma dell'art. 90 dello statuto del personale, l'autorizzazione di accedere all'intero fascicolo personale del sig. Strack, all'intero fascicolo relativo all'infortunio sul lavoro del 17 settembre 1970, nonché a tutte le relazioni sulle visite mediche e sulle perizie effettuate.

10. Nella lettera di risposta 2 luglio 1985 la Commissione informava la sig. ra Strack che essa aveva il diritto, in quanto avente causa del sig. Strack, di accedere al fascicolo personale di quest'ultimo, conformemente all'art. 26 dello statuto, che fissa il contenuto del fascicolo personale e le condizioni per prenderne visione. La Commissione faceva altresì presente di aver predisposto un progetto di decisione, basata sull'art. 73 dello statuto, concernente la copertura dei rischi di malattia professionale e dei rischi di infortunio. Nel contesto della procedura contemplata negli artt. 21 e seguenti della « regolamentazione », la sig. ra Strack aveva il diritto di chiedere che il rapporto medico alla base di detta decisione fosse trasmesso al medico di sua scelta.

11. Il 31 luglio 1985 la sig. ra Strack designava il prof. Kuni come medico al quale doveva essere trasmesso il rapporto medico.

Il 9 agosto 1985 l'avvocato della sig. ra Strack indirizzava alla commissione medica contemplata dall'art. 23 della « regolamentazione » un appello formale.

12. Il 29 ottobre 1985 la sig. ra Strack presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto contro la decisione della Commissione 30 luglio 1985, rilevando, in particolare, che il fascicolo personale del defunto marito era incompleto e sprovvisto di un estratto di tutti i documenti e non rispondeva, quindi, ai requisiti di cui all'art. 26 dello statuto.

13. Con decisione 27 febbraio 1986, la Commissione affermava di aver autorizzato la sig. ra Strack a consultare negli uffici della Commissione il fascicolo personale del defunto marito e di averle consentito, in conformità all'art. 21 della « regolamentazione », l'accesso a tutti i documenti relativi all'infortunio del settembre 1970, mettendola così in grado di prendere conoscenza dei motivi sui quali era basato il progetto della decisione della Commissione e di valutare l'opportunità di adire la commissione medica. La Commissione ammetteva il fatto che il fascicolo personale del sig. Strack non rispondeva a tutti i requisiti di forma stabiliti dall'art. 26.

II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti

1. Con atto depositato in cancelleria il 5 giugno 1986 la sig. ra Gisela Strack ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 27 febbraio 1986.

2. La *sig. ra Gisela Strack*, ricorrente, chiede che la Corte voglia:

— dichiarare illegittima ed annullare la decisione della Commissione di cui alle lettere 2 e 30 luglio 1985, adottata sotto la forma della decisione sul reclamo 27 febbraio 1986, quantomeno nella parte in cui ha negato alla ricorrente il diritto di consultare il fascicolo personale completo del sig. Gerhard Strack;

— disporre che la convenuta consenta alla ricorrente di prendere visione del fascicolo personale del sig. Gerhard Strack, contenente tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento, in particolare:

— i verbali delle visite mediche abituali;

— gli accertamenti di fatto relativi all'infortunio sul lavoro verificatosi nel settembre del 1970, effettuati nel 1970 e nel febbraio del 1983 dalle persone incaricate dalla Commissione nonché dall'incaricato della protezione contro le radiazioni;

— gli accertamenti medici relativi all'infortunio sul lavoro verificatosi nel settembre del 1970, effettuati da medici e periti incaricati dalla convenuta;

— ordinare alla convenuta di costituire, in conformità all'art. 26 dello statuto, un fascicolo unico contenente tutti i documenti relativi alla situazione amministrativa del defunto sig. Gerhard Strack.

3. La *Commissione*, convenuta, chiede che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— respingerlo, qualora fosse ricevibile.

4. La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza previa istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere a taluni quesiti: la Commissione ha ottemperato entro il termine impartito.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità*

1. La *Commissione* rileva che le conclusioni della ricorrente sono intese alla consultazione del fascicolo personale completo del defunto marito, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, inclusi, in particolare, i verbali delle visite mediche abituali, gli accertamenti relativi all'infortunio sul lavoro del 1970 e gli accertamenti medici effettuati in relazione a detto evento. Le conclusioni della ricorrente sono irricevibili in quanto si riferiscono alla consultazione di documenti medici. Ricadono infatti nella stessa situazione amministrativa del dipendente, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, le decisioni aventi ad oggetto la sua nomina, la sua assegnazione, la sua posizione amministrativa e la decisione finale, relativa alla cessazione del vincolo statutario, ma non i documenti medici indicati nel ricorso. La ricorrente poteva prendere visione del fascicolo personale del marito. Il suo interesse giuridico consiste nel riconoscimento della malattia all'origine della morte del marito come malattia professionale. Poiché i documenti del fascicolo personale non hanno alcuna attinenza con questo problema, i vizi di forma riscontrati nel fascicolo non hanno alcuna relazione con la domanda della ricorrente.

2. La *sig. ra Gisela Strack* sostiene che sussistono i presupposti per il ricorso stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello statuto. Essa ha rivolto alla Commissione una domanda diretta a prendere visione del fascicolo personale e/o dei documenti relativi all'infortunio per cause di servizio e dei relativi accertamenti medici. Il suo reclamo contro la decisione negativa ha costituito oggetto di un provvedimento di rigetto che essa impugna adesso davanti alla Corte di giustizia.

Le conclusioni del ricorso sono dirette alla consultazione sia di tutti i documenti facenti parte del fascicolo personale ai sensi dell'art. 26, sia di documenti medici che si trovino in un fascicolo particolare oppure fuori fascicolo, anche se giuridicamente essi non dovessero fare parte di un fascicolo personale.

Il diritto di prendere visione del fascicolo personale non si esaurisce per il fatto che la ricorrente ha potuto consultarlo quando era incompleto. Essa può far valere un interesse giuridico indiscutibile, poiché si può fondatamente supporre che i documenti mancanti abbiano una relazione diretta o indiretta con l'infortunio sul lavoro.

Secondo il diritto del pubblico impiego tedesco, il dipendente, al pari del suo avente causa superstite, ha il diritto, anche dopo la cessazione delle funzioni, di prendere visione del proprio fascicolo personale completo di cui fanno parte i documenti medici.

B — *Nel merito*

L'amministrazione non è vincolata da un obbligo di riservatezza nei confronti di un dipendente malato, ma da un obbligo di collaborazione e da un dovere di assistenza ai fini dell'informazione dell'avente causa. Nelle sentenze 27 ottobre 1977 (causa 121/76, Moli, Racc. 1977, pag. 1971) e 13 aprile 1978 (causa 75/77, Mollet, Racc. 1978, pag. 897) la Corte ha affermato che l'interessato ha la facoltà di prendere visione, direttamente o indirettamente, dei documenti di carattere medico su cui sia basata una decisione dell'amministrazione.

1. La *sig. ra Gisela Strack* sostiene che l'art. 26 dello statuto prescrive che per ogni dipendente venga costituito un fascicolo personale comprensivo di tutti i documenti riguardanti la situazione amministrativa dello stesso, registrati, numerati, classificati senza soluzione di continuità, ivi compresi gli accertamenti, le relazioni e i pareri medici riguardanti un infortunio sul lavoro e aventi un legame intrinseco con le mansioni svolte dal dipendente. Alla Commissione non è consentito invocare il carattere riservato di detti documenti o il segreto medico per inserire detti documenti in un fascicolo particolare e rifiutarne l'accesso al dipendente o al suo avente causa. Il segreto medico può, se del caso, essere opposto a un dipendente in qualità di paziente, di cui si debba valutare lo stato fisico o psichico, ma non all'avente causa, ai sensi dell'art. 73 dello statuto del personale, del dipendente deceduto; d'altronde, il defunto marito della ricorrente aveva espressamente sollevato i medici dall'obbligo del segreto.

L'obbligo dell'amministrazione di costituire, a norma dell'art. 26, un fascicolo personale completo non le impedisce di far figurare determinati documenti in una parte di detto fascicolo, che i terzi possono essere ammessi a consultare solo in misura limitata.

Alla Commissione non è consentito invocare la « regolamentazione » per limitare la portata dell'art. 26. Il diritto della ricorrente di far valere i suoi diritti statutari ai sensi dell'art. 73 dello statuto dipende dalla possibilità di prendere visione del fascicolo personale completo. L'interpretazione che la Corte ha dato a detta « regolamentazione » nella sentenza 21 maggio 1981 (causa 156/80, Morbelli, Racc. 1981, pag. 1357), secondo la quale il controllo della Corte si limita alle questioni relative alla costituzione e al regolare funzionamento della commissione contemplata dagli artt. 19 e 23 di detta « regolamentazione » e non può estendersi alle valutazioni mediche propriamente dette, non trova giustificazione; infatti l'art. 28 garantisce all'interessato tutti i diritti di reclamo e di tutela giuridica e implica, quindi, che tutti i fatti siano esposti e provati, specialmente gli elementi di una malattia professionale o di un infortunio sul la-

voro. Scindere il controllo giurisdizionale dalle circostanze di fatto e mediche che precedono una decisione dell'amministrazione costituisce una lesione dei diritti elementari del dipendente. In nessuno degli Stati membri viene applicato un simile regime.

La ricorrente ha instaurato il procedimento contemplato dagli artt. 21 e seguenti della « regolamentazione » per tutelare i propri diritti, dopo che la Commissione le aveva comunicato il progetto di decisione, senza per questo rinunciare al proprio diritto di prendere personalmente visione del fascicolo. L'art. 21 della « regolamentazione », il quale stabilisce che la Commissione notifica all'avente causa un progetto di decisione unitamente alle conclusioni del medico o dei medici designati dall'istituzione, e l'art. 23 che contempla la possibilità di chiedere il parere di una commissione medica non avrebbero senso se l'avente causa non avesse la possibilità di confrontare queste conclusioni con gli accertamenti di fatto relativi all'infortunio sul lavoro e con gli accertamenti medici che lo riguardano. L'avente causa deve poter valutare il rischio finanziario di intraprendere siffatto procedimento. La seconda frase del primo comma dell'art. 21 consente al dipendente o ai suoi aventi causa di chiedere che la relazione medica completa sia trasmessa al medico da loro scelto, ma non precisa la natura e la portata di detta relazione; la suddetta disposizione deve essere interpretata nel senso che il dipendente o l'avente causa ha sempre la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo negli uffici dell'amministrazione e che, nel caso eccezionale contemplato dalla stessa disposizione, il fascicolo, o parte di esso, può essere trasmesso al medico designato. Il comportamento della Commissione ha impedito alla ricorrente di prendere posizione sui fatti e sui problemi medici e di convincere, se del caso, la Commissione che le perizie mediche che la stessa ha fatto eseguire sono basate su presupposti errati o contenenti errori. La commissione medica rischia di basarsi sugli errori contenuti nelle precedenti perizie.

Tra i documenti che debbono figurare nel fascicolo individuale occorre indicare: la dichiarazione di sospetta malattia professionale, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, redatta dal dott. Sémiller, il verbale dell'infortunio e la relazione dell'incaricato della protezione contro le radiazioni — documenti che devono, d'altronde, essere redatti a norma della direttiva (Euratom) del Consiglio 1° giugno 1976, n. 76/579, che fissa le norme fondamentali rivedute, relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 187, pag. 1) — come anche la relazione contenente gli accertamenti sulla natura del prodotto contaminante e il verbale dei vari metodi di esame specifici, applicati in seguito all'incidente. Orbene, né la ricorrente, né il medico da questa incaricato hanno avuto accesso a detti documenti.

La Commissione non può assumere che la ricorrente sia stata d'accordo con il suo modo di agire ed in particolare con la lentezza degli accertamenti e delle perizie.

2. La *Commissione* sostiene che la conclusione della ricorrente intesa a prendere visione di documenti medici in quanto elementi del fascicolo personale ai sensi dell'art. 26 dello statuto non è fondata. I documenti medici non riguardano la situazione amministrativa del dipendente e non possono figurare nel fascicolo personale. Le osservazioni della ricorrente relative al diritto tedesco non sono pertinenti, dato che la Commissione è tenuta esclusivamente a ga-

rantire il rispetto del diritto comunitario. Orbene, secondo il diritto comunitario, la consultazione e la trasmissione dei documenti medici è possibile solo nel contesto del procedimento istituito dalla « regolamentazione », procedimento che, del resto, la ricorrente ha instaurato.

Le conclusioni della ricorrente relative alla consultazione di documenti particolari del fascicolo debbono essere parimenti respinte in quanto infondate. La tutela degli interessi di un dipendente o del suo avente causa nel contesto dell'art. 73 dello statuto è garantita mediante un apposito procedimento di cui la Corte ha riconosciuto il carattere esauriente ed esclusivo (sentenza 21 maggio 1981, Morbelli, sopramenzionata). L'obbligo di motivare una decisione recante pregiudizio è contemperato nell'ipotesi in oggetto con le esigenze del segreto medico mediante la facoltà, per l'interessato, di ottenere la comunicazione della relazione medica al medico di propria scelta e la convocazione di una commissione medica alla quale viene trasmesso l'intero fascicolo. Autorizzare, oltre a ciò, l'accesso al fascicolo medico sarebbe in contrasto con il principio di sana amministrazione (ordinanza 3 novembre 1980, procedimento 186/80 R, Suss, Racc. 1980, pag. 3501).

La ricorrente, che è « profana in medicina », non può far valere un interesse giuridico ad una consultazione separata del fascicolo medico, dal momento che può accedervi indirettamente, attraverso il medico designato e la commissione medica. Poiché le spese dei lavori della commissione medica sono sopportate dall'istituzione, la ricorrente non va incontro a nessun rischio finanziario. Essa non può neanche far valere un diritto di controllo sui lavori della commissione medica, i quali, proprio come i lavori della commissione di invalidità, sono segreti. La Corte ha d'altronde riconosciuto che la volontà del legislatore comunitario era di istituire un procedimento secondo il quale le questioni mediche sono affidate a degli specialisti. Nella sentenza 26 gennaio 1984 (causa 189/92, Seiler, Racc. 1984, pag. 229) la Corte si è riservata unicamente il controllo della legittimità del compito affidato alla Commissione e del modo in cui questa lo espleta, lasciando le questioni relative alla produzione della prova e alla valutazione dei fatti alla sola responsabilità della stessa Commissione. Tutti i documenti medici, compresi quelli che non fanno parte della relazione medica trasmessa al medico della ricorrente, sono consegnati alla commissione medica e non è giustificata la sfiducia dimostrata dalla ricorrente.

La ricorrente è stata puntualmente informata delle varie fasi del procedimento e ha avuto, in qualsiasi momento, la possibilità di chiedere la notifica di un progetto di decisione, in conformità all'art. 21 della « regolamentazione »; non le è quindi lecito criticare il comportamento della Commissione, asserendone il carattere dilatorio.

IV — Le risposte ai quesiti posti dalla Corte

1. Invitata a precisare il contenuto della relazione medica trasmessa, a norma dell'art. 21 della « regolamentazione », al medico designato dal dipendente, la *Commissione* afferma che detta relazione comprende tutti gli elementi sui quali il o i medici designati dall'APN hanno basato il loro parere. I documenti di carattere interno, come quelli che hanno ad oggetto le discussioni interne riguardanti la qualifica della malattia come rischio professionale, non sono considerati documenti medici e non fanno parte della

relazione medica. Detti documenti vengono tuttavia trasmessi al medico scelto dall'avente causa su domanda di quest'ultimo, come è avvenuto nel caso di specie.

La *Commissione* risponde affermativamente al quesito se detta relazione contenga, in particolare, il verbale e gli accertamenti medici effettuati in relazione all'infortunio. Precisa, tuttavia, che il tasso di radioattività rilevato il 9 settembre 1970 si collocava al di sotto dei limiti massimi dell'Euratom, di modo che non vi era motivo di considerare che si fosse verificato un infortunio, né di redigere un verbale d'infortunio. Le misurazioni abituali dei valori di radioattività sulle mani e sugli indumenti di lavoro del sig. Strack non evidenziarono alcuna contaminazione, per cui non si ritenne necessario procedere ad una misurazione medica della superficie del corpo. Misurazioni mediante « lung-counter » ed un esame delle urine vennero effettuati il 16 e il 17 settembre 1970; due esami delle feci il 30 settembre 1970 e il 27 gennaio 1971. Tutte le predette analisi costituirono oggetto di un verbale. I dati relativi al controllo dell'assimilazione, misurati dal servizio medico della Commissione dal 1959 al 1972, erano accessibili d'ufficio. In base a detti dati, il dott. Sémiller stese una dichiarazione interna di sospetto di malattia professionale. Altri esami delle urine e delle feci ebbero luogo nel periodo 1° dicembre 1978 — 29 febbraio 1980. La relazione medica completa del medico designato dalla Commissione è stata redatta sulla base di detti verbali.

2. Invitata ad indicare in che cosa consistano i documenti medici che vengono trasmessi d'ufficio alla commissione medica e di cui questa può chiedere la comunicazione, a precisare se la portata di detti documenti si estenda oltre la portata dei documenti contenuti nella relazione medica e, in caso affermativo, a spiegare le ragioni, la *Commissione* precisa che tutti i documenti in possesso dell'amministrazione vengono trasmessi d'ufficio alla commissione medica. Nel caso di specie trattasi del fascicolo trasmesso al medico designato dall'avente causa, al quale vanno aggiunti i dati numerici relativi al controllo dell'assimilazione, registrati dal 1959 al 1973, e i dati rilevati al momento dell'autopsia. Il medico designato dall'avente causa non ha chiesto la trasmissione di dette tabelle, né gli è stata mai negata la trasmissione di documenti che avrebbero potuto sembrargli necessari per pronunziarsi sull'utilità della convocazione della commissione medica. La differenza tra i poteri del medico designato dall'avente causa e quelli della commissione medica consiste nella possibilità per quest'ultima di disporre esami supplementari.

F. Schockweiler
giudice relatore